



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. /I

Delibera n.293/2022

Il Consiglio nella seduta del **22.02.2022**, composto come da verbale in pari data;

sentiti i relatori Consigliere **Antonio GAETANI** e Consigliere **Paola MASTROBERARDINO**;

rilevata l'inesistenza, alla attualità, di norme specifiche, di rango sia primario che secondario, che accordino ai Giudici tributari affetti da gravi limitazioni fisiche di svolgere la loro attività presso il luogo di residenza o presso sede ad esso più vicina;

ritenuto che, in ossequio ai principi fondamentali derivanti dalla Costituzione e sovranazionali, occorre adottare iniziative volte a contenere i forti disagi derivanti da condizioni fisiche di particolare gravità che, oltre ad impedire il pieno sviluppo della persona umana, ne ostacolano tanto la partecipazione alla vita della collettività, quanto l'espletamento delle funzioni affidate al Giudice tributario affetto da tali gravi menomazioni;

considerato dunque che appare necessario predisporre interventi, nell'ambito di quelli consentiti alla autonomia dispositiva di questo Organo di autogoverno, volti a promuovere la piena integrazione e il recupero funzionale e sociale del giudice tributario che si trovi nelle predette condizioni fisiche attraverso il raggiungimento della sua massima autonomia possibile, garantendo al contempo l'interesse della giurisdizione tributaria mediante la tutela delle condizioni individuali nelle quali il giudice tributario è tenuto ad esercitare le sue funzioni;

visto l'art. 24, comma 1 - lett. c) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il quale conferisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria l'attribuzione, tra l'altro, di deliberare "*c) ...sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie*";

ciò premesso,

DELIBERA

di approvare la Risoluzione di seguito riportata.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE n. 2 del 22/02/2022

- 1) Il componente di Commissione tributaria che si trova al momento della nomina, o si viene a trovare successivamente alla stessa, in una situazione di documentato grave impedimento personale per motivi di salute allo svolgimento dell'incarico presso la sede di assegnazione, ha diritto di chiedere di essere destinato a svolgere le medesime funzioni presso altra sede, comprovatamente più agevole al suo raggiungimento rispetto al luogo di residenza o di dimora abituale;
- 2) Lo strumento utilizzato dal Consiglio per l'assegnazione a tale altra sede, nell'ambito di quelli ad esso consentiti dall'art. 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e dalle proprie Risoluzioni, è quello della applicazione temporanea in via esclusiva, in attesa di espletamento di interpello o concorso utile alla rimozione dell'impedimento ed al quale il giudice si obbliga a partecipare;
- 3) Su istanza dell'interessato, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, previa constatazione della sussistenza di una minorazione grave, come definita dall'art. 3 co. 3 L. 5 febbraio 1992 n. 104 e attestata dagli organismi indicati nell'art. 4 L. 104/1992, e previo contraddittorio partecipativo con l'interessato, dispone l'applicazione in via esclusiva del Giudice ad altra sede, nella medesima funzione.
- 4) Ove non risultino posti vacanti in organico nelle sedi di Commissione utili al predetto scopo, rispetto a quelli individuati dal decreto 11 aprile 2008, il richiedente potrà essere applicato anche in sovrannumero.
- 5) Se, anche d'ufficio, venga accertato che il giudice tributario destinatario dell'applicazione ai sensi delle disposizioni precedenti non abbia partecipato al primo concorso o interpello utile a rimuovere l'impedimento di cui in premessa, previa valutazione delle eventuali motivazioni che il medesimo voglia portare a giustificazione della mancata partecipazione, l'applicazione verrà revocata con effetto immediato.
- 6) Il giudice, al quale viene concessa l'applicazione in via esclusiva ai sensi della presente risoluzione, è tenuto a presentare istanza di rinnovo della stessa entro i tre mesi antecedenti la scadenza stabilita nella delibera di applicazione, documentando il permanere del grave impedimento personale per motivi di salute. In assenza dell'istanza di rinnovo l'applicazione cesserà alla scadenza del termine per il quale è stata concessa ed il giudice è tenuto a riprendere immediato servizio presso la sede di titolarità.

La presente Risoluzione non modifica, non altera, e non comporta effetto alcuno per lo *status* del Giudice Tributario, la cui definizione è demandata alla legge ovvero all'ordinamento giuridico.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si pubblichi sul sito istituzionale del Consiglio.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, si sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria;
- Ai Presidenti delle Commissioni Tributarie;

IL PRESIDENTE
Firmatario1